

Alimentazione, consumatori, territori transfrontalieri. Programma ALCOTRA 2007-2013, progetto n. 121

Le buone pratiche di ristorazione collettiva

Definizione di Prodotto Locale ACTT ALCOTRA BASE COMUNE ITALO-FRANCESE





















V. 0.4 Settembre 2013

Definizione di Prodotto Locale ACTT ALCOTRA

BASE COMUNE ITALO-FRANCESE

Premessa metodologica

La definizione di prodotto locale che segue costituisce una tappa . É il risultato NON definitivo di un lungo « percorso di confronto » che ha impeganto numerosi operatori privati e pubblici , coinvolti nel sistema produttivo e distributivo dei prodotti agroalimentari locali italiani e francesi nei dipartimenti transfrontalieri della Savoia, Alta Savoia e della Provincia di Torino.

Le considerazioni che saranno esposte nei prossimi paragrafi non sono da considerarsi definitivamente validate ma ancora in corso di elaborazione. Queste costituiscono il miglior risultato che i partner del progetto ACTT hanno condiviso durante lo svolgimento del progetto.

Questa tappa nella definizione transfrontaliera del prodotto locale è molto condizionata dalle forti dirfferenze che caratterizzano i territori italiani e francesi interessati: numero di abitanti e densità di popolazione, numero di imprese agroalimentari, circuiti e sistemi di distribuzione commerciale esistenti.

Bisogna quindi considerare la definizione di prodotto locale ed il relativo disciplinare come un punto fermo, per un approccio comune, al fine di tracciare un percorso e dei criteri qualitativi piuttosto che imporre dei parametri quantitativi.

Il processo di confronto transfrontaliero avviato molto concretamente, deve continuare in futuro.



Definizione

Un prodotto locale è parte di un sistema distributivo, concretizzato da una prossimità geografica e relazionale tra gli attori.

Il sistema distributivo, che caratterizza i prodotti locali nel quadro del progetto ACTT ALCOTRA, unisce delle imprese (produttori agricoli, trasformatori, distributori, ristoratori, mense scolastiche, grossisti, etc) che sono impegnate su valori positivi all'interno di una rete. Si tratta di un sistema virtuoso che ha l'obiettivo di sostenere l'insieme delle imprese coinvolte.

Il concetto di sistema distributivo non corrisponde ad un particolare tipo di circuito commerciale, ma a un sistema che regola in modo trasparente le relazioni tra gli attori delle filiere locali coinvolte, indipendentemente dal circuito commerciale utilizzato. Questo sistema distributivo esprime:

- una prossimità geografica definita a seconda dei casi da una distanza chilometrica o da un limite amministrativo;
- une prossimità relazionale caratterizzata dalla forza e dalla natura del legame tra gli operatori.

Prossimità geografica

La prossimità geografica è caratterizzata da due situazioni distinte :

- 1) nel caso di un circuito breve, vale a dire 1 con un solo intermediario tra la produzionme agricola e la vendita al consumatore finale o alla ristorazione, l'insieme degli attori deve situarsi ad una distanza massima di 80 km per la Francia ed entro i limiti amministrativi della Provincia di Torino per l'Italia,
- 2) negli altri casi, l'insieme degli attori coinvolti nel circuito distributivo considerato devono trovarsi all'interno dei limiti amministrativi della Savoia e dell'Alta Savoia per la Francia e della regione Piemonte per l'Italia.

Prossimità relazionale

La prossimità relazionale tra gli attori di una filiera locale dipende dalla forza e dalla natura del legame tra gli operatori. L'organizzazione di un sistema distributivo è totalmente indipendente dalla natura degli attori coinvolti. In altre parole, è poco importante la natura ed il numero degli attori economici che lo compongono (agricoltori, artigiani, cooperative, negozi, industrie agro-alimentari, ristoranti, mense scolastiche, distributori di ogni tipo) nella misura in cui tutti condividono lo stesso sistema di valori e si impegnano a rispettarlo. Tuttavia, per la parte relativa alla distribuzione commerciale della filiera così costituita, è possibile la presenza di un solo intermediario tra l'ultima lavorazione e la consegna ai consumatori. Nel caso particolare della ristorazione collettiva il numero di intermediari è portato al massimo a due.



I criteri che strutturano il coinvolgimento degli operatori nel sistema distributivo locale sono riconducibili a tre grandi famiglie:

- Gli attori economici hanno un impatto socio-economico sul territorio locale, vale a dire che la loro attività contribuisce a sostenere l'impiego locale e dinamizza il tessuto di imprese del territorio interessato;
- 2) Esiste un impegno reciproco e duraturo tra gli attori per una equa ripartizione del coinvolgimento economico, che può assumere la forma di un accordo contrattuale;
- 3) Nell'ambito del sistema dostributivo locale, l'obiettivo di trasparenza sui valori concreti di impegno è costante
 - a. tra gli attori coinvolti nello stesso sistema distributivo : informazioni chiare sui valori di impegno e i partner a monte e/o a valle che condividono questi stessi valori e che costituiscono il sistema distributivo locale,
 - b. riguardo ai consumatori: possibilità per i consumatori di visitare gli operatori coinvolti.

Questa definizione di prodotto locale vuole essere dinamica. Infatti, in funzione dell'evoluzione delle modalità di produzione (rilocalizzazione e/o delocalizzazione della produzione) e delle relazioni tra gli operatori, un prodotto considerato locale oggi può non esserlo più domani se non risponde più ai criteri definiti.



PROPOSTA DI DISCIPLINARE ITALO-FRANCESE

PER II PRODOTTO LOCALE SECONDO IL PROGETTO ALCOTRA ACTT

Introduzione:

Questo disciplinare si applica trasversalmente all'insieme dei prodotti alimentari. Definisce le modalità concrete d'applicazione della definizione di prodotto locale risultato del progetto ALCOTRA ACTT nei due dipartimenti della Savoia (Francia) e nella Provincia di Torino (Italia).

Questo disciplinare è destinato a evolvere nel tempo nel quadro della governance collettiva che sarà predisposta dai partner francesi ed italiani.



Articolo 1 – Ruolo e funzionamento del disciplinare :

Il presente disciplinare costituisce il supporto tecnico che permettaerà d'autorizzare le imprese, che ne avranno fatto richiesta, ad utilizzare la menzione « Prodotto locale » e le sue declinazioni grafiche definite nel quadro del progetto ALCOTRA ACTT, per i territori della Savoia, Alta Savoia (Francia) e della Provincia di Torino (Italia).

1.1 – Governance del dispositivo italo- francese.:

Per accompagnare il buon funzionamento di questo dispositivo è stato costituito un comitato di pilotaggio italo-francese.

Il comitato di pilotaggio è incaricato di :

- fare con regolarità un bilancio del funzionamento del dispositivo italo-francese;
- proporre cambiamenti del presente disciplinare quando necessario, in particolare, il disciplinare base potrà essere completato con parti specifiche relative ad alcune filiere alimentari.

1.2 - Procedure autorizzative:

L'impresa interessata ad utilizzare, per un suo prodotto, il riferimento al concetto di prodotto locale nel quadro di un sistema distributivo locale sulla base dei criteri definiti con il progetto ALCOTRA ACTT, deve fare una domanda scritta all'autorità, delegata dal suo paese a pilotare il processo collettivo. Questa domanda dovrà essere accompagnata da un dossier tecnico che precisi come il proddotto rispetti il disciplinare e quali strumenti di verifica e controllo l'impresa propone di mettere in atto per assicurarne il rispetto. In ognuno dei due paesi sarà creato un dispositivo autorizzativo specifico. Questo dispositivo tiene conto delle realtà organizzative esistenti in ognuno dei due paesi.

1.3 - Procedure di controllo:

In ognuno dei due paesi, l'autorità delegata a gestire il disciplinare definisce e stabilisce un piano dei controlli. Questo piano dei controlli deve specificare in particolare:

- i mezzi di verifica e /o controllo per ognuno dei criteri definiti dal disciplinare;
- la ripartizione tra controllo interno, autocontrollo e controllo esterno. Deve essere prevista una quota significativa di controlli esterni.

Per la parte francese, il controllo avviene sotto l'autorità di un Comitato di Qualità. Per la parte italiana il controllo avviene nel quadro di un dispositivo di certificazione volontaria.



Articolo 2 – Caratterizzazione di un prodotto locale

2.1 - Sistema distributivo locale:

Un prodotto locale è parte di un sistema distributivo locale, concretizzato da una prossimità geografica e relazionale tra gli attori. E' un sistema virtuoso, vale a dire che ha l'obiettivo di avvantaggiare l'insieme delle imprese coinvolte nella rete. La nozione di sistema distributivo locale non corrisponde ad un circuito commerciale, ma ad un dispositivo che regola in modo trasparente la relazione tra gli attori, delle filiere locali, coinvolti.

2.2 - Attori/imprese coinvolte:

Gli attori coinvolti in un sistema distributivo locale sono degli attori economici: agricoltori, trasformatori, grossisti, ristoratori, distributori, etc. senza restrizioni sul loro tipo di attività nelle filiere agroalimentari né sul loro stato giuridico o sulla loro dimensione.

Il numero di attori economici coinvolti <u>nelle fasi produttive di elaborazione del prodotto finito</u> del sistema distributivo locale considerato, è poco importante, nella misura in cui tutti rispettino il presente disciplinare per tutti i punti che li riguardano.

Per contro, <u>nella parte di distribuzione commerciale</u> del sistema distributivo locale, tra l'ultima lavorazione e l'operatore commerciale che si occupa della vendita al consumatore finale è autorizzato un solo intermediario. Nel caso specifico della ristorazione collettiva il numero degli intermediari commerciali può essere portato a due.

Articolo 3 - La prossimità geografica

3.1 – Localizzazione degli attori economici coinvolti :

Bisogna distinguere due differenti situazioni :

- Se il sistema distributivo è un circuito breve, vale a dire che comporta al massimo un intermediario tra la produzione agricola e la distribuzione ai consumatori finali o alla ristorazionei, allora l'insieme di questi operatori (3 al massimo) devono situarsi:
 - o in un raggio di 80 km per la Francia
 - o all'interno dei limiti amministrativi della Provincia di Torino per l'Italia;
- Se il sistema distributivo considerato non è un circuito breve, allora l'insieme degli operatori coinvolti devono situarsi entro i limiti amministrativi:
 - o dei due dipartimenti di Savoia e Alta Savoia per la Francia,
 - o della Regione Piemonte per l'Italia.



3.2 – Possibili deroghe sulla provenienza delle materie prime :

Il presente disciplinare non riguarda la provenienza dei fattori della produzione a livello di azienda agricola (prodotti per i trattamenti fitosanitari, prodotti per i trattamenti veterinari).

Non riguarda neanche la provenienza degli ingredienti che entrano nella elaborazione del prodotto finale che, per ragioni naturali, non sono disponibili localmente.

Le materie prime agricole che, per ragioni tecniche non sono disponibili in quantità o nella qualità richiesta al momento della richiesta di autorizzazione, possono essere oggetto di deroga alla prossimità geografica come definita nel disciplinare. Questa deroga si applica per la quantità riconosciuta come mancante. Per contro, la proporzione di materie prime disponibili localmente deve obbligatoriamente rispettare il criterio di prossimità geografica ai sensi del presente disciplinare. Questa nozione di disponibilità tecnica quantitativa e qualitativa deve essere giustificata oggettivamente dal richiedente al momento del deposito della domanda.

La domanda deve poter essere rivalutata regolarmente in funzione delle politiche di sviluppo agricolo effettive nei territori coinvolti e dunque dell'evoluzione della disponibilità di materie prime necessarie.

3.3 – Caso particolare delle produzioni di carne:

Almeno una tappa significativa del ciclo di allevamento /ingrasso deve essere localizzata nel territorio locale come definito nel presente disciplinare.

La macellazione degli animali deve essere localizzata nel territorio locale come definito nel presente disciplinare nell'articolo 3.1.

Articolo 4 - La prossimità relazionale

La prossimità relazionale tra gli attori di un sistema distributivo locale dipende dalla forza e dalla natura degli attori coinvolti. L'organizzazione di un sistema distributivo locale è totalmente indipendente dalla natura degli operatori coinvolti che possono essere agricoltori, artigiani, cooperative negozi, industrie agro-alimentari, ristoranti, distributori di ogni tipo e di ogni dimensione, a condizione che rispettino il presente disciplinare.

La prossimità relazionale è caratterizzata dal rispetto dei seguenti criteri :

- 4.1 – <u>Impatto socio-economico sul territorio locale</u>:

- L'insieme degli attori economici impegnati nel sistema distributivo locale hanno la loro sede legale localizzata secondo i criteri della prossimità geografica definita nel presente disciplinare;
- A titolo eccezionale, il punto vendita ai consumatori può non avere la sua sede legale localizzata secondo il presente disciplinare a condizione che rispetti integralmente



l'insieme degli altri punti del presente disciplinare ; il punto vendita però deve essere obbligatoriamente localizzato sul territorio locale.

- 4.2 – <u>Impegno reciproco e duraturo tra attori per una relazione equilibrata dal punto di vista economico:</u>

 Deve esistere un impegno tra ogni attore coinvolto nel sistema distributivo locale, ripsettivamente con l'interlocutore diretto a monte e/o a valle. Questo accordo riguarda le quantità, la qualità, il prezzo di vendita per un periodo definito. La durata minima di questo contratto è di un anno

- 4.3 - <u>Trasparenza</u>:

- Ognuno degli attori coinvolti nel sistema distributivo locale deve informare e potersi informare in modo chiaro sull'identità dell'insieme degli altri attori coinvolti nello stesso sistema distributivo locale, anche se non si tratta dell'interlocutore diretto. Così, ogni attore deve informare il suo cliente diretto dell'identità del suo fornitore diretto e del fatto che entrambi rispettano il presente disciplinare. L'informazione così si propaga lungo tutto il sistema distributivo locale.
- Anche i consumatori hanno la possibilità di disporre facilmente delle informazioni sull'identità dell'insieme degli attori che costituiscono il sistema distributivo considerato. Queste informazioni devono essere chiaramente disponibili sul luogo di vendita, senza che i consumatori debbano porre delle domande.
- I consumatori hanno la possibilità, secondo modalità stabilite da ogni attore del sistema distributivo locale, di visitare le diverse imprese coinvolte nel sistema distributivo locale (aziende agricole o altre aziende coinvolte).
- La distanza geografica o chilometrica tra il luogo di produzione e il luogo di consumo deve poter essere verificata in modo semplice. A questo scopo, l'etichettatura ma anche i documenti per il controllo della tracciabilità, devono indicare chiaramente il luogo di produzione o almeno il nome del comune, della provincia/dipartimento e della regione di produzione.

- 4.4 – Impegno sulla qualità delle pratiche di produzione dei prodotti grezzi o trasformati :

- Ognuno degli attori coinvolti in un sistema distributivo locale s'impegna a rispettare la normativa in vigore, a mettere in atto delle pratiche più rispettose dell'ambiente e ad adottare delle buone pratiche di produzione. In particolare, nel caso di prodotti d'origine animale, queste pratiche devono riguardare il benessere degli animali lungo tutta la loro vita e pratiche rispettose al momento della macellazione.
- Queste nozioni devono essere oggettivamente spiegate dal richiedente al momento del deposito della domanda di adesione.



 Per gli ortaggi ed i frutti freschi (esclusi quelli che sono tradizionalmente soggetti a stoccaggio), deve essere dimostrata la freschezza. A questo proposito, negli allegati, sono riportate delle disposizioni specifiche per ognuno dei due paesi..



ALLEGATI

- A. Disposizioni specifiche supplementari per i prodotti locali della Provincia di Torino
- B. Disposizioni specifiche supplementari per i prodotti locali della Savoia ed Alta Savoia



A. Disposizioni specifiche supplementari per i prodotti locali della Provincia di Torino

Articolo 1 – Ruolo e funzionamento delle specifiche tecniche :

(sistema di certificazione adottato)

Articolo 2 – Caratterizzazione del prodotto locale

Nessuna aggiunta rispetto alla base comune.

Articolo 3 - La prossimità geografica

3.2 – Possibili deroghe sulla provenienza delle materie prime:

Alimentazione del bestiame ruminante : nelcaso di prodotti la cui prossimità geografica corrisponde al primo punto della definizione (articolo n°3.1= massimo 1 intermediario), il 50% del foraggio deve provenire dal territorio della Provincia di Torino. Gli alimenti insilati non possono superare il 30 % della sostanza secca dell'alimento finale.

Articolo 4 - La prossimità relazionale

- 4.2 <u>Impegno reciproco e duraturo tra gli attori per una relazione equilibrata dal punto di vista economico :</u>
 - Gli impegni tra gli attori coinvolti nel sistema distributivo locale devono essere formalizzati sotto forma di contratto scritto.
- 4.4 Impegno sulla qualità delle pratiche di produzione dei prodotti grezzi o trasformati :
 - Le pratiche agricole attuate devono rispettare i criteri di sostenibilità. Ogni operatore deve rispettare i disciplinari della "produzione integrata" in vigore in Piemonte nel quadro delle misure agro-ambientali del Piano di Sviluppo Rurale.
 - Le produzioni agricole vegetali ed animali devono rispettare i criteri dell'impronta ecologica elaborati dal Dipartimento di scienze agrarie forestali e alimentari dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO : carbon footprint, water footprint, ecological footprint.
 - Se possibile, in termini di quantità disponibili e di prezzo, sarà privilegiato il metodo di produzione biologico; in alternativa si sceglierà la "produzione integrata" e come ultima scelta la produzione "convenzionale".



- Gli ortaggi freschi prodotti localmente (ad esclusione di carote, patate e cipolle) devono essere di « prima freschezza », vale a dire che devono essere raccolti al massimo 72 ore prima del loro confezionamento (per la IV gamma) o del loro consumo finale (verdure fresche).
- o I documenti della tracciabilità e le etichette di questi prodotti devono contenere gli elementi informativi che permettano di controllare questo parametro.



B. Disposizioni specifiche supplementari per i prodotti locali della Savoia e dell'Alta Savoia

Articolo 1 – Ruolo e funzionamento delle specifiche tecniche :

1.1 – <u>Creazione di un comitato di qualità</u>:

Il Comitato qualità è costituito dai rappresentanti :

- della produzione agricola
- della trasformazione agroalimentare
- della distribuzione
- della ristorazione
- dei consumatori.

Il Comitato Qualità ha i seguenti compiti:

- di proporre degli sviluppi del presente disciplinare quando necessario; in particolare il disicplinare potrà essere completato, se necessario, da parti specifiche riguardanti alcune filiere alimentari;
- di proporre autorizzazioni all'utilizzo di menzioni previste dal disciplinare ssecondo le domande espresse dalle imprese.

1.2 - Procedure autorizzative:

Per ognuna delle domande istruite , il Comitato qualità, costruisce la sua risposta sulla base congiunta :

- del presente disciplinare;
- di una forte coerenza con le risposte pronunciate in precedenza su domande simili. Il Comitato qualità consolida così, decisione dopo decisione, la sua esperienza interna. Questa esperienza fa « diritto » e completa il presente disciplinare.

Articolo 2 – Caratterizzazione del prodotto locale

Nessuna aggiunta



Articolo 3 - La prossimità geografica

Il presente disciplinare non riguarda la provenienza degli alimenti per il bestiame.

Articolo 4 - La prossimità relazionale

- 4.1 <u>Impatto socio economico sul territorio locale</u>:
 - Ogni attore economico coinvolto nel sistema distributivo locale porta delle azioni di sostegno all'occupazione locale e al dinamismo del tessuto imprenditoriale nel suo territorio. Questa principio deve essere spiegato oggettivamente dal richiedente. A questo scopo in allegato compare una lista indicativa d'azioni.
- 4.2 <u>Impegno reciproco e duraturo tra gli attori per una relazione equilibrata dal punto di vista economico :</u>
 - Gli impegni tra gli attori coinvolti nel sistema distributivo locale devono essere inquadrati all'interno di un accordo tra le parti interessate all'interno del sistema distributivo. E' raccomandato che questo accordo sia stipulato sotto forma di contratto scritto.
 - O In ogni caso, senza per questo violare la riservatezza di tutte le parti in causa, le modalità ed i principi dell'accordo devono poter essere esposti all'autorità competente al momento della domanda. In particolare ognuno degli attori coinvolti deve certificare l'esistenza di questo accordo e il fatto che considera questo accordo rispettoso dello spirito del disciplinare. A questo scopo in allegato compare una lista indicativa d'azioni.
- 4.4 Impegno sulla qualità delle pratiche di produzione dei prodotti grezzi o trasformati :
 - Devono essere privilegiate le pratiche agricole ragionate (uso ragionato dei prodotti veterinari e fitosanitari con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale)
 - Il ricorso a disciplinari preesistenti e riconosciuti a livello locale o nazionale (certificazione di prodotto, certificazioni di sistemi di produzione o certificazioni di pratiche agricole o marchi collettivi della Savoia o processi di sviluppo sostenuti da organizzazioni professionali) è considerato una base affidabile. Questo elemento è valutato dal Comitato Qualità che può chiedere una valutazione esterna della Camera Agricoltura Savoie Mont Blanc, della Camera commercio e industria o della camera dei mestieri da cui dipende il richiedente.
 - Su frutta e verdura deve essere indicata chiaramente la data della raccolta. Questa informazione deve essere facilmente visibile nel luogo di vendita, senza che il consumatore debba chiedere.